



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 47 del 29/06/2021

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 18:30, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella **Residenza Municipale**, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 236 del 9 aprile 2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MORI ALESSIO	SI		12	BARBOLINI LUCA		SI
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO		SI
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO		SI
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO	SI		17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	TUGNOLI FABIO		SI				

Totale Presenti n. 12

Totale Assenti n. 5

Sono presenti gli Assessori: FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, COSTETTI ALESSIO, OTTOLINI DANIELA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: GIBELLINI GIORGIO, CAVALLARO CLAUDIO, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Rispetto all'appello di apertura sono collegati anche i consiglieri Lillo Barbara, Barbolini Luca, Barbolini Stefano e Sgambati Vincenzo (presenti 16 consiglieri su 17).

Il dibattito sul presente argomento, trattato congiuntamente agli argomenti iscritti ai punti n. 9 e 10 nell'odg di convocazione, è riportato nel verbale n. 45.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che :

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Dato atto che, l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ha stabilito che : *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;*

Tenuto conto che :

-l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- con Delibera n. 443 del 31/10/2019 emanata da ARERA, successivamente integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020, sono stati introdotti nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e una nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e che deve essere successivamente approvato dall'Autorità stessa;

- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che, in materia di potestà regolamentare :

-l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

-l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

Visto il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n.24 del 01/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.56/2014, n.51/2017, n.86/2018 e n.68/2019;

Vista la deliberazione di modifica al vigente Regolamento Tari approvata nella seduta odierna del Consiglio Comunale per adeguare la disciplina del tributo alla recente riforma intervenuta al D.Lgs 152/2006, Testo Unico sull'Ambiente, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 116 del 3/09/2020;

Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020, ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario alle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse tipologie/categorie di attività;

Richiamati, a riguardo, i seguenti atti emergenziali :

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso, pertanto, che le riduzioni che saranno adottate avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e dei relativi effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che, in particolare :

- al comma 1 prevede che *“ In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure*

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”

- al comma 3 prevede che “ I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ...”

Considerato che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma, si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI/IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Maranello la somma di € 297.859,00;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 27/04/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati pari ad € 289.826,00;

Considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TaRi, sia le Utenze Non Domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate, sia delle Utenze Domestiche che hanno subito indirettamente la crisi finanziaria dei vari settori economici;

Viste le stime delle riduzioni relative alle Utenze Non Domestiche predisposte in data 17/06/2021 ed illustrate alla Giunta Comunale nella seduta del 17/06/2021 con informazione n.105;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie per le Utenze Non Domestiche, definendo i seguenti criteri :

a) riduzione Ta.Ri del 70% stimata in **€ 218.751,00**, percentuale corrispondente ad un periodo di 8 mesi (novembre 2020 - giugno 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie :

Cat. 1 – Musei, Biblioteche, Associazioni

Cat. 7 – Alberghi con ristorante

Cat. 8 – Alberghi senza ristorante

Cat.22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie

Cat.23 - Mense, Birrerie, Amburgherie

Cat.24 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021.

b) riduzione Ta.Ri del 40% stimata in **€ 22.864,00**, percentuale corrispondente ad un periodo di 4 mesi (gennaio - aprile 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie :

Cat. 13 – Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli

Cat. 15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, di piccole e medie dimensioni con esclusiva vendita al dettaglio, oltre che da quelle

attività che, seppur rientranti in altre categorie, sono state oggetto di chiusura in forza di provvedimenti legislativi.

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021.

c) riduzione Ta.Ri stimata in **€ 90.000,00**,

destinata alle Utenze Non Domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021.

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 10/08/2021, e sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021

L'importo stimato è da ritenersi a capienza, e la percentuale massima di riduzione applicabile ad ogni singolo utente (calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio, al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti) è pari al 40%;

Richiamato il provvedimento che fissa i criteri applicativi per la concessione di agevolazioni sociali alle utenze domestiche ai fini della tassa rifiuti, approvato con delibera Giunta Comunale n. 67 del 14/07/2015, che disciplina le percentuali di riduzione della tassa rifiuti (QF+QV) in base alle fasce di reddito ISEE che vanno da Zero a € 10.000,00;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere una riduzione stimata in € **150.000,00** per le Utenze Domestiche, definendo i seguenti criteri:

- 1) aumento delle fasce di reddito Isee fino a € 19.000,00
- 2) aumento della % di riduzione per le fasce vigenti, da € Zero a € 9.000,00, ovvero le fasce più deboli, che viene portata per tutti al 90%;
- 3) rimodulazione delle % di riduzione Tari nel seguente modo :

VALORI ISEE anno 2021		
DA	A	% DI RIDUZIONE
> 0	9.000,00	90%
9.000,01	11.000,00	80%
11.000,01	13.000,00	60%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	19.000,00	20%

4) la riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta.

Verificato che il complessivo stanziamento di Bilancio per tali misure risulta pari ad € **481.615,00**;

Rilevato che per le forme di intervento sopra indicate, rientrano nella fattispecie di interventi finanziabili con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020, nel seguente modo :

- € **241.615,00** riservate alle Utenze Non Domestiche delle categorie dei pubblici esercizi (riduzione Ta.Ri del 70% stimata in € 218.751,00) e del commercio (riduzione Ta.Ri del 40% stimata in € 22.864,00) : con le risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- € **90.000,00** riservate alle Utenze Non Domestiche che hanno presentato istanza all'Agenzia delle Entrate nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 : con le risorse assegnate ai sensi dell'art.6 del DL n.73/2021 per Euro 56.224,00 e con l'avanzo vincolato anno 2020 dal fondo funzioni fondamentali quota Ta.Ri per Euro 33.756,00;
- € **150.000,00** riservate alle Utenze Domestiche che presentano Isee con valori da € Zero a € 19.000,00 : con avanzo vincolato2020 da fondo funzioni fondamentali quota Ta.Ri;

Considerato che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013;

Preso atto delle riduzioni della Tassa Rifiuti introdotte dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2021;

Richiamata la Deliberazione di mera presa d'atto avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2021 – Presa d'atto", adottata nella seduta odierna dal Consiglio Comunale;

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ai sensi del quale *"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente"* ;

Considerato che conseguentemente, fatte salve tutte le considerazioni sopra riportate oltre a quelle definite nell'atto avente ad oggetto "Preso d'atto dell'organo competente del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti" che costituiscono elemento motivazionale del presente atto, è opportuno approvare la tariffe della TARI 2021;

Considerato che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta una automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art 1 comma 169 legge 296/2006);

Preso atto della recente riforma intervenuta al D.Lgs 152/2006, Testo Unico sull'Ambiente, a seguito dell'emanazione del D.Lgs n. 116 del 3/09/2020, che seppur mirata ad un gestione uniforme del sistema rifiuti a livello europeo e nazionale, si è però rivelata disallineata con le norme che regolano il prelievo tributario inerente i rifiuti, il relativo sistema di tariffazione, e il mantenimento degli equilibri finanziari collegati al servizio di smaltimento dei rifiuti, ed ha creato conseguentemente un quadro normativo molto incerto;

Richiamate inoltre, :

- le risposte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ai quesiti proposti dagli esperti del Sole24Ore all'evento "Telefisco 2021" del 31/01/2021;
- la nota della Direzione generale per l'Economia Circolare del Ministero della Transazione Ecologica del 12/04/2021;
- i chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti posti dagli esperti del Sole24Ore del 24/05/2021;

- le note predisposte dagli esperti delle associazioni nazionali degli Enti Locali quali Anci/Ifel e Anutel, di cui il Comune di Maranello fa parte, contenenti le analisi delle riforma ed i relativi chiarimenti interpretativi;

Considerato che il Comune di Maranello con Determina Dirigenziale n. 155 del 11/03/2021 ha affidato alla Società Maggioli Spa C.F. 06188330150 il servizio di supporto specialistico per la definizione del PIANO TARIFFARIO TARI 2021 in applicazione della vigente normativa;

Che per la determinazione delle tariffe, ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 683, la società Maggioli Spa, ha elaborato i dati contenuti nella banca dati del Comune di Maranello, con particolare attenzione delle superfici delle Utenze Non Domestiche e con puntuale riferimento all'attività di produzione industriale Cat. 20, per la quale Il Comune di Maranello ha da sempre escluso a tassazione le superfici di lavorazione con produzione di rifiuti speciali e assoggettando a tassazione solo le aree in cui si producono rifiuti urbani;

Che la puntuale elaborazione dei dati da parte della Società Maggioli Spa, allineata alle principali novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, consente di confermare le tariffe TARI anno 2020 nel rispetto del vigente Regolamento Comunale, del Piano Economico Finanziario, del principio della copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 654 della L.147/2013, e in conformità a quanto stabilito dalle direttive dell'Autorità (ARERA);

Considerato che con il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con DCC n. 19 del 30/03/2021, al Capo V[^] è istituito, a decorrere dall'01/01/2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come previsto dai commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, e che il suddetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la proposta di adozione delle tariffe Tari redatta, sulla base dei dati e delle elaborazioni prodotte in data 19/06/2021 Prot.14240 dalla Società Maggioli Spa, allegato C) parte integrante della presente deliberazione;

Tenuto conto che :

- ai sensi dell'art.1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" emanato con DPR 158/1999;

- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);

- che sempre il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/1999 prevede all'art.4 comma 2 . *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"* e che nell'allegato C è definita la riparametrazione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche alla luce della richiamata disposizione normativa;

Tenuto conto inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che pertanto, sull'importo

della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall' art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Tari, *“Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate e che la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento”*;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2021, le seguenti scadenze della Tassa Rifiuti :

a) per le Utenze Domestiche

1^ rata di acconto – 30 giugno 2021

2^ rata di acconto – 30 settembre 2021

3^ rata a saldo – 10 Dicembre 2021

b) per le Utenze Non Domestiche

1^ rata di acconto – 31 Ottobre 2021

2^ rata a saldo – 10 dicembre 2021

Richiamati :

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

Visto il Testo Unico degli Enti locali n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione espressa per appello nominale dai 16 consiglieri presenti ed accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	16
CONSIGLIERI VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	12
CONSIGLIERI ASTENUTI	01
VOTI CONTRARI	03

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli
FONTANA JURI		
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		

VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO	MARANELLO IN TESTA ZIRONI	
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA		
SGAMBATI VINCENZO	LEGA SALVINI PREMIER	Contrari
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Astenuto
BARBOLINI STEFANO		
LILLO BARBARA	GRUPPO MISTO	Favorevoli

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto :

1) Di determinare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti 2021 (TA.RI) per le Utenze Domestiche allegato A), le tariffe delle Utenze Non Domestiche allegato B) redatte secondo la simulazione tariffaria di cui l'allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di stabilire, per il pagamento delle rate della tassa Rifiuti per l'anno 2021, le seguenti scadenze:

1 a) per le Utenze Domestiche

1^ rata di acconto – 30 giugno 2021

2^ rata di acconto – 30 settembre 2021

3^ rata a saldo – 10 Dicembre 2021

b) per le Utenze Non Domestiche

1^ rata di acconto – 31 Ottobre 2021

2^ rata a saldo – 10 dicembre 2021

4) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Non Domestiche nel seguente modo :

a) riduzione Ta.Ri del 70% stimata in **€ 218.751,00**,

percentuale corrispondente ad un periodo di 8 mesi (novembre 2020 - giugno 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie :

Cat. 1 – Musei, Biblioteche, Associazioni

Cat. 7 – Alberghi con ristorante

Cat. 8 – Alberghi senza ristorante

Cat.22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie

Cat.23 - Mense, Birrerie, Amburgherie

Cat.24 - Bar, Caffè, Pasticceria

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021.

b) riduzione Ta.Ri del 40% stimata in **€ 22.864,00**,

percentuale corrispondente ad un periodo di 4 mesi (gennaio - aprile 2021), e applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e chiusure subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie :

Cat. 13 – Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli

Cat. 15 - Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, di piccole e medie dimensioni con esclusiva vendita al dettaglio, oltre che da quelle attività che, seppur rientranti in altre categorie, sono state oggetto di chiusura in forza di provvedimenti legislativi.

La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021.

c) riduzione Ta.Ri stimata in **€ 90.000,00**,

destinata alle Utenze Non Domestiche, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato; in linea con i presupposti per l'esenzione dell'acconto Imu 2021, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all'art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021.

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 10/08/2021, e sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021

L'importo stimato è da ritenersi a capienza, e la percentuale massima di riduzione applicabile ad ad ogni singolo utente (calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio, al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti) è pari al 40%;

5) Di procedere con il riconoscimento delle riduzioni Tari alle Utenze Domestiche, stimata in **€ 150.000,00**, nel seguente modo :

1) aumento delle fasce di reddito Isee fino a € 19.000,00

2) aumento della % di riduzione per le fasce vigenti, da € Zero a € 9.000,00, ovvero le fasce più deboli, che viene portata per tutti al 90%;

3) rimodulazione delle % di riduzione Tari nel seguente modo :

VALORI ISEE anno 2021		
DA	A	% DI RIDUZIONE
> 0	9.000,00	90%
9.000,01	11.000,00	80%
11.000,01	13.000,00	60%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	19.000,00	20%

4) la riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2021, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Ta.Ri 2021; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta.

6) Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2021 per tali misure risulta pari ad **€ 481.615,00 trova copertura finanziaria** a seguito delle variazioni approvate in questa seduta consiliare con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come segue:

- per quanto a € 331.615,00 alla Missione 01.4 "Gestione delle entrate tributarie - Spese correnti";
- per quanto a € 150.000,00 alla Missione 12.4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale – Spese correnti";

7) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;

8) Di trasmettere copia del presente atto approvato, all'Agencia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti e ad Hera Spa per i provvedimenti di competenza;

9) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2021;

10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2021 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Indi, con separata votazione espressa per appello nominale, accertata come segue dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI	16
CONSIGLIERI VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	12
CONSIGLIERI ASTENUTI	01
VOTI CONTRARI	03

COGNOME E NOME	GRUPPO	VOTAZIONE
ZIRONI LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO	Favorevoli
FONTANA JURI		
MORI ALESSIO		
MAGNANI ERICA		
FERRARINI ANDREA		
VANDELLI MAURIZIA		
GIBELLINI GIORGIO		
CAVALLARO CLAUDIO	MARANELLO IN TESTA ZIRONI	Favorevoli
CORDASCO FEDERICA	SINDACO	
NOSTRINI DAVIDE	L'ITALIA DEL FUTURO	
BARBOLINI LUCA	LEGA SALVINI PREMIER	Contrari
SGAMBATI VINCENZO		
FERRI STEFANO		
SASSI GUGLIELMO	FRATELLI D'ITALIA EVOLUZIONE MARANELLO	Astenuto
BARBOLINI STEFANO	GRUPPO MISTO	Favorevoli
LILLO BARBARA		

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
